Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 1° AGOSTO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 80.000.000 emesso nel 1933 sorteggiate il 2 luglio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 10.000.000 emesso nel 1914 sorteggiate il 2 luglio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima « Eridania » zuccherifici nazionali, in Genova:** Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5 % sorteggiate il 25 giugno 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate nella 2ª estrazione del 25 giugno 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Monza:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 30 giugno 1936-XIV. — Titoli estratti e non presentati al rimborso fino al 30 giugno 1936-XIV. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 6.000.000 sorteggiate nella 2ª estrazione del 10 luglio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso. — **Società anonima « La Costruttrice », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1935-XIV. — **Azienda di soggiorno e turismo Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1936-XIV. — **Società anonima ferrovia del Renon, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1936-XIV. — **Società anonima Linificio e canapificio nazionale, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1936-XIV. — **Comune di Varese:** Estrazione dei prestiti municipali. — **Comune di Lecco:** Obbligazioni del prestito civico di L. 5.000.000 al 5 %, emesso nel 1932, estratte il 15 luglio 1936-XIV. — **Società Editrice Internazionale, in Torino:** Estrazione a sorte di 17 obbligazioni rimborsabili al valore nominale di L. 500 caduna, ed indicazione di titoli estratti precedentemente e non ancora presentati per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1936-XIV, n. 1441.

Modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
521	Carrozzerie per automobili e loro parti:			
	a) carrozzerie:			
	1° per trasporto di persone	Q.le	3140	—
	2° altre	»	2010	—
	b) parti di carrozzerie:			
	1° tergicristallo e loro motori, anche separati, indicatori di direzione, apparecchi elettrici di segnalazione acustica, fari, fanali laterali, fanali posteriori e d'arresto	»	3140	—
	2° non nominate:			
	alfa) per trasporto di persone	»	3140	—
	beta) altre	»	2010	—
523	Parti staccate di autoveicoli non nominate:			
	a) facenti parte dell'apparato motore, degli organi di trasmissione e di direzione:			
	1° greggie	»	1860	—
	2° lavorate:			
	alfa) dinamo, alternatori, compresi i regolatori anche separati, motorini elettrici di avviamento, compresi i loro contattori (relais), anche separati	»	3430	—
	Sono compresi in questa voce anche quelli per trattrici, per canotti e per battelli automobili.			
	beta) non nominati	»	3430	—
	b) altre (invariata).			
527 bis	Parti staccate e accessori di motocicli:			
	a) greggi, di ferro e di acciaio	»	1000	—
	b) altri:			
	1° dinamo, alternatori, compresi i regolatori anche separati, motorini elettrici di avviamento, compresi i loro contattori (relais), anche separati	»	3430	—
	2° non nominati	»	1400	—
536	Aeroplani e loro parti	sul valore 15 %		
	Le dinamo, gli alternatori, compresi i regolatori anche separati, i motorini elettrici di avviamento, compresi i loro contattori (relais), anche separati, seguono lo stesso trattamento di quelli per autoveicoli.			
537	Idrovolanti e loro parti	sul valore 15 %		
	Le dinamo, gli alternatori, compresi i regolatori anche separati, i motorini elettrici di avviamento, compresi i loro contattori (relais), anche separati, seguono lo stesso trattamento di quelli per autoveicoli.			

Per i prodotti di cui sopra si rende inoltre applicabile il dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 2. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1442.

Modificazione del trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione del bambino, nonchè di quello dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato col R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo di uno speciale dazio sul valore all'importazione di talune merci, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale degli articoli di gomma elastica impiegati nell'allattamento e nella dentizione del bambino, nonchè quello dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le seguenti voci:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base lire	Coefficiente di maggiorazione
591 *quinquies*	**Retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni**	kg.	670	—
842-*bis*	**Oggetti di gomma elastica, anche con accessori di altra materia, per l'allattamento o la dentizione di bambini**	»	47	—

Art. 2. — Nel repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le seguenti modificazioni e aggiunte:

Voci del repertorio	Voci della tariffa	
Anelli per dentizione:		
a) di gomma elastica (V. oggetti di gomma elastica, ecc., per l'allattamento o la dentizione di bambini).		
b) altri.	Mercerie	911
Oggetti di gomma elastica, anche con accessori di altra materia, per l'allattamento o la dentizione di bambini.	Oggetti di gomma elastica, ecc., per l'allattamento, ecc.	842-*bis*
Poppatoi per bambini:		
a) di gomma elastica (V. oggetti di gomma elastica, ecc., per l'allattamento, ecc.).		
b) altri.	Mercerie	911
Retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni.	Retini di vetro, ecc.	591 *quinquies*
Succhiatoi di gomma elastica (V. oggetti di gomma elastica, ecc., per l'allattamento, ecc.).		
Succini di gomma elastica (V. oggetti di gomma elastica, ecc., per l'allattamento, ecc.).		
Tettarelle di gomma elastica (V. oggetti di gomma elastica, ecc., per l'allattamento, ecc.).		
Tettine di gomma elastica (V. oggetti di gomma elastica, ecc., per l'allattamento, ecc.).		

Art. 3. — Ai prodotti compresi nelle voci di tariffa 591-*quinquies* e 842-*bis* è applicabile lo speciale dazio del 15 per cento sul valore, istituito col R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1443.
Fissazione del contributo da corrispondersi per il servizio pompieri da tutti i Comuni del Regno per l'anno 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 19 lettera *a*) e 22 lettera *b*) del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2372, concernente l'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici;
Visti gli articoli 7 e 8 del R. decreto 9 marzo 1936, n. 470;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il contributo da corrispondersi per il servizio pompieri da tutti i Comuni del Regno, per l'anno 1937, viene determinato in base all'aliquota di L. 0,360.130.076 per abitante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1444.
Estensione al Corpo della Regia guardia di finanza delle disposizioni di cui all'art. 23 del testo unico per l'amministrazione e contabilità degli Enti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le disposizioni legislative sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regolamento di amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 807;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunità di estendere al Corpo suddetto (amministrazione della Regia guardia di finanza e amministrazione del Fondo di massa della Regia guardia di finanza), le disposizioni dell'art. 23 del testo unico per l'amministrazione e contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono estese e rese applicabili all'amministrazione della Regia guardia di finanza ed all'amministrazione del Fondo di massa della Regia guardia di finanza medesima le disposizioni dell'art. 23 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1445.
Erezione in ente morale, con amministrazione autonoma, dell'Opera pia « Ferruccio Vivante », in Venezia.

N. 1445. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ferruccio Vivante » in Venezia, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. **1446.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia del SS. Crocifisso, in Chieti.

N. 1446. R. decreto 4 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Chieti, in data 13 aprile 1932, relativo alla erezione della nuova parrocchia, sotto il titolo del SS. Crocifisso, in Chieti-Scalo ferroviario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. **1447.**
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giuseppe dei falegnami, in Palermo.

N. 1447. R. decreto 4 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di San Giuseppe dei falegnami, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. **1448.**
Riconoscimento giuridico della Chiesa di S. Paolo in frazione Ranzano del comune di Fontanafredda (Udine).

N. 1448. R. decreto 4 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Paolo in frazione Ranzano del comune di Fontanafredda (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. **1449.**
Riconoscimento giuridico della Chiesa di S. Antonio Abate in frazione Nave del comune di Fontanafredda (Udine).

N. 1449. R. decreto 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio Abate in frazione Nave del comune di Fontanafredda (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV.
Nomina dell'on. prof. arch. grand'uff. Alberto Calza Bini a presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Roma è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e giusta l'art. 4, lettera *a*), dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. arch. grand'uff. Alberto Calza Bini è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 287.
(3069)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1936-XIV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Roma come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con Reale decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1742, con il quale l'Istituto per le case popolari di Roma fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 19 giugno 1936-XIV;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Roma è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 30 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 31 dicembre 1936-XV, i successivi esercizi finanziari avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

(3070) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Trapani, delimitata dai seguenti confini:

a nord con la strada comunale Lentina-S. Vito lo Capo, che, dalle case Messina, attraverso le contrade Mocata e Purgatorio e le case Luppino, va fino a ponte Biro; da qui per la mulattiera che attraversa la contrada Azzaretti e va fino al pozzo Azzaretti;

a nord-est continua la stessa mulattiera, che unisce il pozzo Azzaretti con Portella di Baida;

ad est prosegue la stessa mulattiera che da Portella di Baida, attraverso le case Lentini e le case De Filippi, porta all'abbeveratoio di Castello di Baida;

a sud continua la stessa mulattiera che dall'abbeveratoio, attraverso le contrade Ciacca di Baida, Roccarossa, Segala e Bellanova, va fino al fiume Forgia;

a ovest con la stessa mulattiera che dal fiume Forgia va fino alla contrada Noce;

a sud-ovest continua la mulattiera che dalla contrada Noce, attraverso le parecchiate di Serina, e la contrada Chiova va a congiungersi con la strada comunale Lentina-S. Vito Lo Capo;

a ovest quindi con la stessa strada comunale Lentina- S. Vito, che dal punto di congiungimento, attraverso le contrade Petrone e Assiene, va a congiungersi con le case Messina.

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Trapani e udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 agosto 1934 e 7 maggio 1935, in una zona della provincia di Trapani, delimitata come nelle premesse, è prorogata fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Trapani provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

(3020) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:
Strada di Rivalta, che dalla località Masdone in Lesignano Bagni, congiunge la Chiesa di Rivalta; strada comunale per breve tratto che dalla Chiesa di Rivalta si congiunge alla mulattiera detta « Del Formello » sino all'incrocio colla strada per Monchio in Mulazzano; strada comunale detta « Della Porta » sino alla Chiesa di Mulazzano; strada comunale detta « Di Monte Testone »; strada comunale detta « Del Pozzone »; strada comunale « Degli Argini » dal « Pozzone » di Mulazzano all'incrocio colle strade « Di Tassara » e dei « Pradazzi; strada comunale « Degli Argini » dall'incrocio suddetto al Caseificio di Stadirano; strada « Degli Argini » dal Caseificio suddetto alla località « Croce »; strada mulattiera che congiunge la « Croce » al « Masdone »;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3001)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Modena dell'estensione di ettari 2450 circa, delimitata dai seguenti confini:
a sud, dal capoluogo di Monfestino in Serramazzoni, la via comunale carrozzabile Serramazzoni-Prignano, per San Pellegrinetto, Sasso Morello, Moncerato, fino al bivio con la strada comunale del Barighelli in prossimità di casa Violante;
a ovest, dal predetto bivio, la strada comunale del Barighelli decorrente con andamento da sud a nord sul crinale che segna il displuvio fra il bacino del rio Chiare e Ponticelli ed il bacino del rio Costa, per casa Bettuzzi, borgate Barighelli di Sopra e Barighelli di Sotto, casa Frulli fino alla casa la Quercia, nel torrente Pescaro;
a nord, dalla casa la Quercia nel Pescaro, il corso del rio Pedrocchio, quello del suo affluente fosso della Borlezza, fino alla strada nuova carrozzabile comunale Sassuolo-Campodoglio-San Pellegrino in località San Donino; da San Donino, la strada nuova carrozzabile comunale Sassuolo-San Pellegrinetto per le borgate Ringola, la Croce, fino alla borgata il Pozzo, sotto il castello di Montebaranzone; dal Pozzo, la strada vicinale della Braidella; per casa Bruciata, borgata Braidella, molino della Braidella, fino al rio di Spezzano; dal rio di Spezzano, la vecchia strada mulattiera comunale detta di Montebaranzone, per borgata Prade, casa nuova Bartolacelli, casa nuova Macchioni, fino alla strada nazionale Giardini, in località Fabbrichetta presso l'abitato di Montardone;
ad est, dalla Fabbrichetta, la strada nazionale Giardini fino al capoluogo di Monfestino in Serramazzoni.
Visti i decreti Ministeriali 3 agosto 1934 e 13 luglio 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35 e 1935-36;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 14 luglio 1933, 3 agosto 1934 e 13 luglio 1935, in una zona della provincia di Modena, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: ROSSONI.

(3022)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n 117;
Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1935 con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle tre zone della provincia di Modena dell'estensione complessiva di ettari 3700 circa, delimitata ciascuna dai seguenti confini:
1ª *zona di Pavullo delimitata*:
ad est, strada nazionale Giardini, dall'incrocio con la strada vicinale dei Molini, fino alla località detta Querciagrossa attraversando l'abitato di Pavullo;
a sud, strada nazionale Giardini, dalla località anzidetta (Querciagrossa), fino all'incrocio con la strada comunale per Monzone nei pressi della Serretta;
ad ovest, strada comunale per Monzone, strada comunale di Santa Maria fino all'incrocio del rio Giordano e di lì lungo il rio stesso fino alla confluenza del torrente Cogorno;
a nord, dalla predetta confluenza, lungo il torrente Cogorno, fino al Molino di Paolo, di lì lungo la strada vicinale dei Molini fino alla nazionale Giardini.
Estensione ettari 1.500 circa.
2ª *zona di Frassinoro e Montefiorino, delimitata*:
ad est, torrente Dragone dalla confluenza del fosso Roncorgiolo fino alla Lavina di Sassatella detta del Pianello (compresa):
a sud, Lavina di Sassatella detta del Pianello fino al rio Rosso, poi il detto Rio fino alla capanna Capitani e di lì in linea retta fino alla vetta del monte Modino;
ad ovest, linea dello spartiacque fra i bacini montani dei torrenti Dolo e Dragone che dal monte Modino, per la località Bandita, il monte Allaro arriva fino alla Verna;
a nord, strada comunale che dalla Verna conduce al bivio per Casola e si prolunga fino alla comunale della Cà dei Maestri, attraversando la strada provinciale (inferiore) nei pressi di detta località, di cui lungo il rio della Tola e fosso Roncorgiolo fino al Dragone.
Estensione ettari 1.500 circa.
3ª *zona di Finale Emilia, delimitata*:
a nord, strada provinciale da Finale Emilia per S. Felice sul Panaro;
ad ovest, strada comunale per Cà Bianca e Camposanto;
a sud, argine destro del Panaro;
ad est, argine sinistro del Panaro e viale comunale Fratelli Cavallotti.
Estensione ettari 700 circa.
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1935, in tre zone della provincia di Modena delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3021)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 luglio 1936-XIV - N. 163.

S. U. A. (Dollaro)	12,675	Olanda (Fiorino)	8,6281
Inghilterra (Sterlina)	63,61	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,75	Spagna (Peseta)	173,25
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,49	Rendita 3,50 % (1906)	75,55
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	72,25
Belgio (Belga)	2,1375	Id. 5 % lordo	53,20
Canadà (Dollaro)	12,675	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,05
Cecoslovacchia (Corona)	52,65	Obbl. Venezie 3,50 %	88,15
Danimarca (Corona)	2,845	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,95
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % Id. 1941	100,05
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,025
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id id. 4 % - Id. 15-12-43	90 —
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 12 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Uberti Battista fu Cesare, per conto della Congregazione di carità di Agnadello — Titoli del debito pubblico: 1 obbligazione Redimibile 3,50 per cento, capitale L. 4500, con decorrenza 12 gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3043)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione « Roggia Cignana » in provincia di Brescia.

Con decreto Ministeriale 21 luglio 1936-XIV, n. 1652, è stato approvato, con le modificazioni esposte nel decreto stesso ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di irrigazione « Roggia Cignana » con sede in comune di Offlaga, provincia di Brescia, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 15 marzo 1935.

(3046)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a tre posti di guardia di sanità.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 28 novembre 1933, n. 1554; 28 settembre 1934, n. 1587;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli a tre posti di guardia di sanità in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2. — Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo, il tutto diminuito ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3. — Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 scritta e sottoscritta di pugno del candidato con l'indicazione del domicilio;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 21 anni di età. I limiti di età stabiliti in anni 30 ed elevati a 35 per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono elevati a 39 per gli invalidi di guerra di cui all'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Inoltre, per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista il limite massimo di età in anni 30 è aumentato di quattro anni ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Detto beneficio è concesso anche in aggiunta a quelle eventualmente spettante agli ex militari di cui al citato art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed ai decorati al valore militare, agli invalidi di guerra ed agli invalidi della causa nazionale di cui ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 21 agosto 1921, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato penale generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche.

Per gli invalidi di guerra e della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. Da tale certificato deve risultare oltre che la natura ed il grado dell'invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

Il Ministero si riserva di valersi della facoltà di sottoporre gli aspiranti a visita medica a mezzo dei medici provinciali delle rispettive provincie;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° certificato di avere compiuto il corso di istruzione elementare inferiore: tale certificato non occorrerà qualora il concorrente presenti un titolo di studio idoneo a termini delle disposizioni vigenti;

9° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia ove ha domicilio il concorrente comprovante l'iscrizione al P.N.F. Detto certificato dovrà pure indicare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali, per ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare entro il prescritto termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti entro i trenta giorni successivi.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda), di accettare in caso di nomina di guardia di sanità, qualunque residenza anche in Colonia.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Le domande presentate al Ministero o in uffici dipendenti anteriormente alla data del presente decreto non sono prese in considerazione.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale.

Art. 4. — La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di guardia di sanità in prova è fatta da una Commissione composta di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 7° che la presiede e di due funzionari tecnici dei ruoli della sanità pubblica.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno disimpegnerà le mansioni di segretario.

Art. 5. — La Commissione di cui al precedente articolo determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima secondo l'ordine in essa fissato, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 6. — Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3013)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il bando di concorso per titoli (ai sensi del R. decreto-legge 16 aprile 1935, n. 2172) in data 23 maggio 1935-XIII, per il conferimento di cinque posti di levatrice condotta, vacanti nella provincia di Ravenna;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV e il telegramma di modifica n. 5302 del 23 stesso mese, del Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica) col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1263, nonchè il regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee a cinque posti di levatrice condotta della provincia di Ravenna, di cui al citato bando di concorso 23 maggio 1935-XIII, nell'ordine seguente:

1. Cavina Cristina	con punti	70,625	su 100
2. Zoli Livia	»	67,50	su 100
3. Valgimigli Amelia	»	62,25	su 100
4. Santandrea Assunta	»	61,45	su 100
5. Cantagalli Emilia	»	61,25	su 100
6. Colonelli Emma	»	57,75	su 100
7. Molducci Angela	»	57,50	su 100
8. Guidi Antonietta	»	56,00	su 100
9. Melotti Noemi	»	55,375	su 100
10. Gatta Assunta	»	54,50	su 100
11. Missiroli Anita	»	54,375	su 100
12. Parra Domenica	»	53,125	su 100
13. Tabanelli Santa	»	51,875	su 100
14. Samorè Olga	»	50,50	su 100
15. Belosi Salvatora	»	48,125	su 100
16. Casadei Faustina	»	48,00	su 100
17. Campanini Teresa	»	44,375	su 100
18. Paoloni Teresa	»	36,85	su 100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'Albo della prefettura di Ravenna e dei comuni di Bagnacavallo, Brisighella e Riolo Bagni.

Ravenna, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria delle concorrenti a cinque posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Ravenna e di cui al bando di concorso 23 maggio 1935-XIII;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria e delle sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del relativo regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a 5 posti di levatrice condotta vacanti in provincia di Ravenna e destinate a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Cavina Cristina - Riolo Bagni (1° reparto).
2. Zoli Livia - Bagnacavallo (capoluogo).
3. Valgimigli Amelia - Brisighella (capoluogo).
4. Santandrea Assunta - Brisighella (Monteromano).
5. Cantagalli Emilia - Bagnacavallo (2° reparto esterno).

I podestà dei comuni di Bagnacavallo, Brisighella e Riolo Bagni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, per gli ulteriori effetti di legge.

Ravenna, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3014)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 22899 del 30 maggio 1935-XIII, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti di titolare nella Provincia al 30 aprile 1935;

Visto il successivo decreto 12 agosto stesso anno di ugual numero con il quale veniva modificato il precedente nel senso di escludere dai posti messi a concorso la condotta del comune di Piraino in quanto, essendo in corso avanti la Giunta provinciale amministrativa il ricorso del titolare licenziato, il posto stesso non poteva ritenersi vacante;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936 e la graduatoria di merito dei ventisette candidati da essa formata con verbale in data 20 maggio 1936;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai 12 posti di medico condotto vacanti di titolare nella provinia di Messina al 30 aprile 1935-XIII, nell'ordine seguente:

1. Costanzo dott. Antonino	voti	15,35/50
2. Gazzara dott. Francesco	»	14,66/50
3. De Domenico dott. Michele	»	10,75/50
4. Butta dott. Filippo	»	10,41/50
5. Campo dott. Teodoro	»	9,16/50
6. Caprino dott. Gaetano	»	7,50/50
7. Crimaldi dott. Giuseppe	»	7,16/50
8. Arrigo dott. Gaetano	»	7,08/50
9. Silipigni dott. Santi	»	6,91/50
10. Faralla dott. Oreste	»	6,83/50
11. Scolarici dott. Giuseppe	»	6,41/50
12. Ribaudo dott. Vincenzo	»	6,16/50
13. Origlio dott. Paolo	»	5,83/50
14. Polizzi dott. Vincenzo	»	5,58/50
15. Franco dott. Rosario	»	5,50/50
16. Occhino dott. Giovanni	»	5/50
17. Stameni dott. Mario	»	4,25/50
18. Sigillo dott. Carmelo	»	4,16/50
19. Parlevecchio dott. Vincenzo	»	4,08/50
20. Salamone dott. Francesco	»	3,75/50
21. Lo Cascio dott. Giuseppe	»	2,75/50
22. Tornatore dott. Vincenzo	»	2,41/50
23. Monsù Scolaro dott. Luigi	»	2,16/50
24. Spadaro dott. Orazio	»	2,08/50
25. Giorgianni dott. Rosario	»	1,50/50
26. Fedele dott. Francesco	»	1,25/50
27. Ciccone dott. Carmelo	»	0,75/50

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali

della provincia di Messina e per otto giorni consecutivi nell'Albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Condrò, Forza d'Agrò, Mongiuffi Melia, Montegnareale, Naso, Patti, Roccalumera, Santa Teresa Riva e Tusa.

Messina, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MIRANDA.

(3015)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto di ugual numero e data con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai 12 posti di medico condotto vacanti di titolare in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Ritenuto che devesi procedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Ritenuto che le sedi vacanti di titolare in base al bando di concorso di cui al decreto prefettizio n. 22899 del 30 maggio 1935-XIII ed al successivo decreto 12 agosto stesso anno di ugual numero — con il quale veniva modificato il precedente nel senso di escludere dai posti messi a concorso la condotta del comune di Piraino, in quanto essendo pendente davanti la Giunta provinciale amministrativa il ricorso del titolare licenziato, il posto stesso non poteva ritenersi vacante — sono quelle di Condrò, Forza d'Agrò, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Naso 1ª condotta capoluogo, Naso 2ª condotta frazione Malò, Patti 2ª condotta Marina e Sorrentini, Patti 3ª condotta Scala e Tindari, Roccalumera frazione Nizza Sicilia, S. Teresa Riva 2ª condotta Savoca, S. Teresa Riva 3ª condotta Casalvecchio Siculo, Tusa;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti di titolare in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII, sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alle sedi richieste in ordine di preferenza:

1. Costanzo dott. Antonino di Andrea - Patti 2ª condotta Marina e Sorrentini.
2. Gazzara dott. Francesco di Paolo - Patti 3ª condotta Scala e Tindari.
3. De Domenico dott. Michele fu Matteo - Roccalumera frazione Nizza Sicilia.
4. Buttà dott. Filippo fu Giuseppe - Nazo 1ª condotta capoluogo.
5. Campo dott. Teodoro fu Antonino - Montagnareale.
6. Caprino dott. Gaetano fu Gaetano - Naso 2ª condotta frazione Malò.
7. Crimaldi dott. Giuseppe di Giuseppe - Tusa.
8. Arrigo dott. Gaetano di Francesco - S. Teresa 2ª condotta frazione Savoca.
9. Silipigni dott. Santi di Giuseppe - S. Teresa 3ª condotta Casalvecchio Siculo.
10. Scolarici dott. Giuseppe fu Leopoldo - Condrò.
11. Ribaudo dott. Vincenzo di Liborio - Mongiuffi Melia.
12. Origlio dott. Carlo fu Calogero - Forza d'Agro.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Messina, e per otto giorni consecutivi nell'Albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Condrò, Forza d'Agrò, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Naso, Patti, Roccalumera, S. Teresa Riva, Tusa.

Messina, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MIRANDA.

(3016)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto nel comune di Cavarzere.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso indetto con bando n. 16090 del 30 maggio 1935-XIII per coprire il posto di veterinario condotto nel comune di Cavarzere;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso formata dalla Commissione predetta in data 20 giugno 1936-XIV a norma dell'articolo 69, secondo comma, del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 69, terzo comma, del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 e 55 del Regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto nel comune di Cavarzere, nell'ordine seguente:

1° Borelli Giuseppe . . . . con voti 26,6/50
2° Rasi Gino . . . . » » 18/50
3° Sbaraglini Ettore . . . . » » 17,7/50
4° Navarro Mario . . . . » » 17,5/50
5° Biolcati Cirillo . . . . » » 14,5/50
6° Gregorio Achille . . . . » » 13,1/50
7° Gonella Guido . . . . » » 12,5/50
8° Ravaglia Spartaco . . . . » » 11,5/50
9° Bizzarro Gio. Batta . . . . » » 9,3/50

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione del candidato risultato vincitore del concorso giusta le disposizioni di cui all'art. 55 del R. decreto 3 marzo 1935-XIII, n. 281.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cavarzere.

Venezia, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: BENIGNI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto del comune di Cavarzere;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione del candidato risultato vincitore del concorso stesso secondo le norme contenute nell'articolo 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 35 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dottor Borelli Giuseppe, primo classificato nella graduatoria dei candidati al concorso per il posto di veterinario condotto nel comune di Cavarzere è dichiarato vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cavarzere.

Venezia, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: BENIGNI.

(3033)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.